

Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri dell’Eremo”

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Arcieri dell’Eremo A.S.D.”, con sede a Reggello (FI), Località Lavana 121.

Essa aderisce alla Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC) e con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, acconfessionale e non ha alcun scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 2

L’Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività dilettantistiche, in particolare nella disciplina del Tiro con l’Arco;
- b) organizzare manifestazioni in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro organizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative della disciplina sportiva;
- g) indire corsi di avviamento e di perfezionamento dell’attività sportiva e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

SOCI

Articolo 3

Il numero dei Soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che condividano gli scopi statutari e si impegnino a realizzarli.

Articolo 4

La qualifica di Socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I Soci sono tenuti:

- a) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento del contributo associativo.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) **SOCI ORDINARI**: coloro che sono stati ammessi a far parte dell'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo;
- b) **SOCI SCOUT**: coloro non abbiano compiuto il 17° anno di età entro l'anno sociale in corso;
- c) **SOCI CUCCIOLI**: coloro che compiono il 7° anno di età e non abbiano compiuto il 13° anno entro l'anno sociale in corso;
- d) **SOCI ONORARI** : coloro che vengono nominati per meriti eccezionali su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci all'Assemblea annuale e non sono tenuti al pagamento della quota sociale;

I Soci, Ordinari, Scout, Cuccioli sono tenuti all'iscrizione ad almeno una tra Federazioni, Enti di promozione Sportiva, Leghe Sportive o simili a cui l'Associazione è affiliata.

RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 6

La qualifica di Socio si perde:

- a) per **dimissioni**: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire all'Associazione al massimo trenta giorni prima della scadenza dell'anno sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario al pagamento della quota sociale.
- b) per **morosità**: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso al pagamento della quota associativa.
- c) per **espulsione**: l'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

DISCIPLINA

Articolo 7

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell'onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate mediante lettera raccomandata agli interessati.

Il Socio interessato del provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:

- a) **Censura** : per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.
- b) **Sospensione** : viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il socio non potrà esercitare i propri diritti in seno all'Associazione.
- c) **Espulsione** : viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell'allontanamento a vita del Socio dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Sono Organi Sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono volontarie e non sono retribuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto che può essere inviato a mezzo posta elettronica, sms, lettera o fax almeno 7 giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione. Sono composte dai Soci Ordinari maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, mediante delega scritta e firmata, non più di un associato.

Ogni Socio Ordinario maggiorenne potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 5 giorni prima della data di adunanza con lettera scritta, mail o fax.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 11

L'Assemblea Ordinaria delibera e approva sui seguenti argomenti:

- a) sull'attività dell'Associazione;
- b) sul preventivo di gestione delle spese;
- c) sul rendiconto economico finanziario;
- d) procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) su ogni altro argomento all'ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

Articolo 12

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando un liquidatore. Le delibere in prima convocazione sono valide, per la modifica dello Statuto, alla presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ Soci presenti.

L'Assemblea si ritiene straordinaria anche quando debba essere convocata per motivi disciplinari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali hanno durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo nominerà tra i Consiglieri un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) attendere all'amministrazione sociale;
- c) curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamenti e di comunicare eventuali sanzioni disciplinari;
- d) sottoporre all'esame dell'Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi;
- e) indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) deliberare su accordi e convocazioni che dovessero essere stipulati;
- g) dare esecuzione delle delibere delle assemblee;
- h) distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- i) adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione che da presente statuto non siano riservate alle competenze di altri organi;
- j) deliberare circa l'ammissione degli associati;
- k) deliberare circa l'esclusione degli associati.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i Consiglieri ne siano informati per tempo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità, il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno due Consiglieri oltre il Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio. Le delibere così attuate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE

Articolo 15

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle sue mansioni in caso di assenza.

SEGRETARIO

Articolo 16

I compiti del segretario sono:

- a) redigere i verbali delle riunioni di Consiglio e delle Assemblee Generali sull'apposito libro;
- b) curare i tesseramenti e le iscrizioni ed annotarle sul Libro Soci;
- c) comunicare ai Soci le decisioni del Consiglio Direttivo;
- d) seguire la corrispondenza in arrivo e in partenza.

TESORIERE

Articolo 17

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili con la registrazione di tutte le spese e gli incassi. In occasione dell'Assemblea Ordinaria presenta all'approvazione il rendiconto consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

L'Assemblea ha facoltà di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti. I revisori dei conti, in numero di 2, restano in carica tre anni e decadono congiuntamente al Consiglio Direttivo. Essi devono controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto finanziario con i giustificativi.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche i liquidatori, su proposta del Consiglio Direttivo. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da eventuali attività di gestione;
- c) dai contributi straordinari versati da Soci;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti ai Soci, bensì destinati ad un utilizzo sociale nell'esercizio successivo.

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia di A.S.D. e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.